



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
GIULIA IOFRIDA	Consigliere Rel.
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere

Oggetto:

MATRIMONIO  
QUERELA FALSO  
Ud.10/06/2025 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 19432/2024 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato  
[redacted] unitamente  
all'avvocato [redacted]

-ricorrente-

contro

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]  
[redacted]

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 871/2024  
depositata il 20/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025  
dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

**FATTI DI CAUSA**

La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 871/2024,  
pubblicata il 20/6/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale  
di La Spezia che aveva respinto la querela di falso proposta in via  
autonoma, ex art.221 c.p.c., da [redacted] nei confronti



di [redacted] per sentire dichiarare *«la falsità e per l'effetto la nullità dell'atto di matrimonio [redacted] del 6.06.2009 fra [redacted] [redacted] allegato sub 02bis, nella parte in cui prevede a pag. 2 la scelta del regime di separazione dei beni ex art. 161 cc, in quanto la sig.ra [redacted] non parlava l'italiano al momento della sottoscrizione dell'atto e nessuno ha svolto il ruolo di interprete di lingua spagnola o inglese al momento della firma degli atti, come risulta dall'atto stesso».*

L'attrice assumeva di essere cittadina spagnola e di non conoscere la lingua italiana, che il matrimonio concordatario è stato contratto in Italia, in data 6 giugno 2009 e officiato in lingua italiana, che l'atto di matrimonio sarebbe stato *«firmato in un momento di assoluta confusione»* senza che nessuno provvedesse *«a tradurre l'atto di matrimonio»* alla Signora [redacted] e che, dunque, la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, sarebbe affetta da insanabile nullità, per violazione di quanto previsto negli artt. 13 e 66 DPR 396/2001, giacché l'Ufficiale di Stato civile avrebbe dovuto avvalersi *«di un interprete»* o *«di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli artt. 143, 144, 147 del Codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio ».*

Il Tribunale aveva rilevato che, non essendo stata messa in discussione l'autenticità della sottoscrizione o la genuinità del documento, ma essendo stata dedotta in giudizio un'ipotesi di falso ideologico, la quale può però operare solo con riferimento alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale abbia attestato essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, dovendo il falso *«riguardare la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza»*, era irrilevante il profilo relativo alla mancanza di un interprete, *«visto che nell'atto di matrimonio in questione non è stata attestata la presenza di tale figura»*. Anche a volere dare per



ammessi i fatti narrati dall'attrice, lo strumento impiegato non era quello adatto e l'azione proposta era contraddittoria «*laddove chiede di far accertare una falsità parziale, quando la conseguenza di quanto prospettato, nel caso, non potrebbe che riguardare gli effetti civili dell'intero atto*». Di conseguenza, era irrilevante ogni possibile accertamento in fatto sulle effettive condizioni (se, cioè, ella all'epoca in effetti avesse o meno un'adeguata conoscenza della lingua italiana), «*aspetto su cui pure le parti in atti tanto hanno dedotto, anche producendo documentazione e formulando capitoli di prova orale*».

La Corte d'appello, nel respingere il gravame della con diverso percorso motivazionale, ha ritenuto comunque non provato l'assunto dell'appellante per cui essa, di nazionalità spagnola, alla data del matrimonio non parlava e non era in condizione di comprendere la lingua italiana, onde aveva impugnato per falsità l'atto di matrimonio nella parte in cui l'officiante aveva attestato che essa avrebbe dichiarato di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, risultando, al contrario, in via documentale, dalla corrispondenza anche anteriore al matrimonio, intercorsa tra la e il e terze persone, che essa possedeva una conoscenza della lingua italiana sufficiente a comprendere il contenuto e la portata delle proprie dichiarazioni, per le quali non era necessaria la presenza di un interprete alla celebrazione del matrimonio, oltre che dal *curriculum vitae* allegato dalla alla richiesta di lavoro presentata nel 2008, quindi l'anno prima del matrimonio, alla dalla quale poi era stata assunta, nel quale la medesima dichiarava di possedere una conoscenza «*fluente*» della lingua italiana. Di conseguenza, come ritenuto in primo grado, era irrilevante la questione della mancanza di un interprete, che comunque avrebbe dovuto formare oggetto di una specifica domanda volta a dichiarare l'irregolarità/invalidità dell'atto, domanda questa non formulata.



Avverso la suddetta pronuncia, [REDACTED] propone ricorso per cassazione, notificato 19/9/2024, affidato a tre motivi, nei confronti di [REDACTED] (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato).

Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. La ricorrente principale lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto il contenuto dei documenti indicati in sentenza a prova della conoscenza da parte della ricorrente prima del matrimonio della lingua italiana era contrario al significato attribuitogli dalla sentenza impugnata; b) con il secondo motivo, l'omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., ; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2697 e 2729 c.c. anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo la Corte d'appello considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione siccome costituiti da documenti informi privi di riferibilità e appositamente contestati in corso di giudizio

2. Il controricorrente propone ricorso incidentale condizionato, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata *«nella parte in cui non ha espressamente rigettato la querela di falso ex adverso proposta, per manifesta erroneità dello strumento processuale utilizzato»*, in quanto l'azione di querela di falso ex art. 221 c.p.c. è utilizzabile non per far valere in giudizio profili di nullità o annullabilità di un atto pubblico (come quelli dedotti nel presente giudizio), bensì per accertare l'eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso attestato, ovvero sia per le sole ipotesi di contraffazione (intesa come formazione da parte di un soggetto o in un luogo o in una



data diversa da quelli risultanti nell'atto) e/o di alterazione materiale (intesa come modifica successiva alla formazione dell'atto) e non attribuibilità della firma a colui che è indicato come sottoscrittore. Anche l'assenza di un interprete, come correttamente osservato dal primo giudice (con motivazione comunque richiamata nella sentenza di secondo grado), tutt'al più avrebbe integrato una irregolarità dell'atto, giacché l'utilizzo dell'interprete al momento della celebrazione del matrimonio e la menzione della sua presenza, non possono determinare alcuna nullità, che non è espressamente comminata dalla legge. E comunque, nella specie, l'interprete non è stato nominato, non avendo la signora dichiarato espressamente al Pubblico Ufficiale di non conoscere la lingua italiana.

La ricorrente avrebbe dovuto agire, essendo l'atto di matrimonio, comprensivo della scelta dei coniugi del regime di separazione dei beni, per la declaratoria di nullità del matrimonio.

Si chiede la condanna alle spese per lite temeraria.

Si eccepisce l'inammissibilità del ricorso avversario anche per preclusione da giudicato interno, avendo con la sentenza di primo grado il Tribunale rigettato la querela di falso proposta da [REDACTED] perché ritenuta strumento non adatto alla fattispecie ed evidenziato *«l'irrelevanza di ogni possibile accertamento in fatto sulle effettive condizioni [REDACTED] (se, cioè, ella all'epoca in effetti avesse o meno un'adeguata conoscenza della lingua italiana); aspetto su cui pure le parti in atti tanto hanno dedotto, anche producendo documentazione e formulando capitoli di prova orale»*, statuizione questa non espressamente censurata in appello.

3. La prima censura del ricorso principale è inammissibile.

Si lamenta che la Corte territoriale abbia travisato le risultanze documentali in atti, in quanto le comunicazioni, nella corrispondenza tra i coniugi e con terze persone, prima del matrimonio, *«prodotte dall'appellante [REDACTED] erano*



esclusivamente in lingua inglese, mentre il *curriculum vitae* («nemmeno da lei sottoscritto») era privo di valore giuridico.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «*Il travisamento della prova, per essere ammissibilmente denunciato, richiede che venga prospettata una mera svista percettiva del giudice di merito in ordine al contenuto informativo oggettivo della prova e che tale svista sia decisiva*» (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 05/03/2024, n. 5792; cfr. anche Cass. civ., n. 20783/2024).

Le Sezioni Unite (Cass. 5792/2024) hanno in particolare affermato che «*Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale*». Si ricorda che, nell'ordinanza interlocutoria n. 11111/2023, con la quale si erano rimessi gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, si era rilevato che il c.d. «*travisamento della prova*» sarebbe denunciabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell'articolo 115 c.p.c., disposizione che, nell'imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, consentirebbe di censurare anche le decisioni basate su «*informazioni probatorie che non esistevano nel processo*», alle ulteriori seguenti condizioni: i) il contenuto informativo abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; ii) l'errore abbia carattere decisivo, e cioè tale da aver condotto ad un esito diverso



da quello che, in termini di certezza, sarebbe stato raggiunto in assenza del travisamento.

Le Sezioni Unite hanno escluso la censurabilità del travisamento della prova sotto forma di *error in procedendo*, ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art.115 c.p.c.

In motivazione, si è chiarito che: *«Il fatto supposto esistente o inesistente – ai fini dell'errore revocatorio ex art.395 n. 4 c.p.c. - non deve aver costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato. È quindi esclusa la rilevanza dell'errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri dell'errore di giudizio, quando sul fatto il giudice si sia pronunciato, giacché l'errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio. Come si è già detto, la distinzione tra momento percettivo e momento valutativo non potrebbe essere intaccata neppure da considerazioni provenienti dalle neuroscienze o dall'epistemologia, giacché ciò che rileva è la logica del processo giurisdizionale, per la quale se c'è controversia c'è giudizio, e se c'è giudizio non c'è errore percettivo».*

E quindi se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Orbene, la nozione di decisività concerne non il fatto, sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato - ove riconosciuto - a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa (*ex plurimis* Cass. civ., n. 4905/2023).



Nel caso di esame, la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado, che aveva ritenuto irrilevante l'analisi documentale, ha aggiunto che, anche nell'ipotesi in cui i fatti come narrati dalla [REDACTED] fossero stati veri e provati, l'azione dalla stessa richiesta sarebbe stata comunque inammissibile, in quanto sia la documentazione depositata dalla attuale ricorrente (in particolare, la corrispondenza anche anteriore al matrimonio, intercorsa tra la [REDACTED] e il [REDACTED] e terze persone) sia il *curriculum vitae* del 2008, depositato dal [REDACTED] comprovavano che la [REDACTED] possedeva, prima di contrarre matrimonio, una conoscenza della lingua italiana sufficiente a comprendere il contenuto e la portata delle proprie dichiarazioni.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata si fonda quindi sull'insieme dei documenti prodotti in giudizio, in particolare, anche sul *curriculum vitae* presentato nel 2008 dalla [REDACTED] e prodotto dal [REDACTED] e ritiene provato esattamente il contrario dell'assunto fondante la domanda attorea, vale a dire la conoscenza della lingua italiana da parte della [REDACTED] al momento del matrimonio.

Né la ricorrente dimostra di avere provato in giudizio che essa, di nazionalità spagnola, alla data del matrimonio non parlava e non era in condizione di comprendere la lingua italiana.

4. Anche la seconda censura è inammissibile.

Si lamenta che la Corte d'Appello non avrebbe considerato le contestazioni svolte dalla [REDACTED] in primo grado in ordine alla riferibilità e paternità del proprio *curriculum vitae*, prodotto in giudizio dal [REDACTED]

Ma, in ogni caso, il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso (la non paternità dello scritto, in quanto non espressamente sottoscritto e disconosciuto) non risulta decisivo in quanto la decisione impugnata si fonda anche sulla mancata prova della «non conoscenza della lingua italiana» al momento del matrimonio da parte della [REDACTED] così da non potere comprendere il significato



della scelta del regime patrimoniale tra i coniugi contenuta nella seconda pagina dell'atto di matrimonio.

5. Il terzo motivo è inammissibile per le stesse ragioni.

La statuizione in appello è di rigetto del gravame e conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'appello ha ritenuto non provato l'assunto portante della domanda attorea, la non conoscenza della lingua italiana, emergendo che la stessa prima del matrimonio parlasse e comprendesse la lingua italiana, ritenuta irrilevante la questione della mancanza di un interprete, che comunque avrebbe dovuto formare oggetto di una specifica domanda volta a dichiarare l'irregolarità/invalidità dell'atto, domanda questa non formulata.

Mentre quindi il giudice di primo grado aveva ritenuto, in diritto, infondata la domanda, poiché il falso ideologico non era stato dimostrato e comunque avrebbe dovuto riguardare l'intero atto di matrimonio, mentre la questione della mancanza di interprete, oltre ad integrare al più una mera irregolarità, non rilevava *«visto che nell'atto di matrimonio in questione non è stata attestata la presenza di tale figura»* ed era irrilevante ogni possibile accertamento in fatto sulle effettive condizioni della [REDACTED] (se, cioè, ella all'epoca in effetti avesse o meno un'adeguata conoscenza della lingua italiana), malgrado produzioni documentali e istanze istruttorie articolate dalle parti, la Corte d'appello, pur confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto di aggiungere che comunque l'assunto fondante attoreo, circa la non conoscenza della lingua italiana al momento del matrimonio, da parte della [REDACTED] non era stato neppure dimostrato.

Sono inammissibili le denunce di violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., perché secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella



norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, mentre, analogamente, la violazione dell'articolo 116 cod.proc.civ. è idonea a integrare il vizio di cui all'articolo 360, n. 4, del c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 del c.p.c., che non a caso è rubricato «*della valutazione delle prove*» (Sez.3, 28.2.2017, n. 5009; Sez.2, 14.3.2018, n. 6231).

E' inammissibile la denuncia di violazione del principio circa l'onere di riparto della prova, ex art. 2697 c.c., perché, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'*onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass., 24.1.2020, n. 1634).

Il motivo tende ad una rivalutazione del merito delle risultanze istruttorie.

6. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.



7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso, **assorbito il ricorso incidentale condizionato.**

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.

Il Presidente  
Alberto Giusti

